

Dottor Carlo Acerbi

Studio Tecnico Agronomico  
Viale Gorizia n. 21  
46.100 Mantova  
Email [carlo.acerbi@notaiobertolucci.it](mailto:carlo.acerbi@notaiobertolucci.it)

Tel. 0376 - 325534  
Tel. 0376 - 366969  
Fax 0376 - 226903

---

# Novità Normative

---

## **IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE SUCCESSIONI**

---

## Decreto Collegato Fiscale

**Legge 24 novembre 2006 n. 286****ART. 2**

comma. 47

È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

comma. 48

I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

- a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

comma. 49

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
- b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
- c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

comma. 50

Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001.

comma. 51

Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.

comma. 52

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;
- b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

comma. 53

Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.

## Finanziaria 2007

### Legge 27 dicembre 2006 n. 296

#### ART. 1

comma. 77

All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento”;

b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento”;

c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

“49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro”.

comma. 78

Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.”;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.”;

c) all'articolo 31, comma 1, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.

c. 79

Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesì a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Data di decorrenza e scadenza

La nuova disciplina in tema di imposta di successione si applica per tutte le successioni che si sono aperte (“data di morte”) a far data dal **3 ottobre 2006**.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro il termine di **DODICI mesi** dalla data di apertura della successione. Questo termine è fissato dall'art. 31 primo comma D.Lgs 346/1990 per effetto della modifica apportata allo stesso dall'art. 1 comma 78 lettera c della legge 296/2006 (finanziaria 2007)

## TABELLA RIEPILOGATIVA

| TABELLA RIEPILOGATIVA   |                             |   |                           |                          |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
|   |                             | <i>Imposta successione</i>                              | <i>Imposta Ipotecaria</i> | <i>Imposta Catastale</i> |
| <u>Eredi:</u><br>coniuge<br>parenti in linea retta  | <i>prima casa</i>           | Non dovuta fino ad €.<br>1.000.000,00 per ogni<br>erede | €. 168,00                 | €. 168,00                |
|   | <i>altri immobili</i>       |   | 2%                        | 1%                       |
|   | <i>Beni mobili ed altro</i> | Oltre € 1.000.000,00<br>per ogni erede: <b>4%</b>       | Non dovuta                | Non dovuta               |
| <hr/>   |                             |   |                           |                          |
| <u>Eredi:</u><br>fratelli e sorelle   | <i>prima casa</i>           | Non dovuta fino ad €.<br>100.000,00 per ogni<br>erede   | €. 168,00                 | €. 168,00                |
|   | <i>Altri immobili</i>       |   | 2%                        | 1%                       |
|   | <i>Beni mobili ed altro</i> | Oltre €. 100.000,00<br>per ogni erede: <b>6%</b>        | Non dovuta                | Non dovuta               |
| <hr/>   |                             |   |                           |                          |
| <u>Eredi:</u><br>parenti sino al 4° grado<br>affini in linea retta<br>affini in linea collaterale<br>sino al 3° grado | <i>prima casa</i>           | <b>6%</b>   | €. 168,00                 | €. 168,00                |
|   | <i>Altri immobili</i>       |   | 2%                        | 1%                       |
|   | <i>Beni mobili ed altro</i> |   | Non Dovuta                | Non Dovuta               |
| <hr/>   |                             |   |                           |                          |
| <u>Eredi:</u><br>altri soggetti   | <i>prima casa</i>           | <b>8%</b>   | €. 168,00                 | €. 168,00                |
|   | <i>Altri immobili</i>       |   | 2%                        | 1%                       |
|   | <i>Beni mobili ed altro</i> |   | Non dovuta                | Non dovuta               |

# 2 Commento

---

## Che cosa è l'imposta di successione

L'imposta di successione venne soppressa sei anni fa dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383 (dall'art. 13, primo comma). Viene ripristinata per le successioni apertesesi a far data dal 3 ottobre 2006 in forza dell'articolo. 2 comma 47 legge 24 novembre 2006 n. 286 il cui testo è sopra riportato nel suo testo letterale.

**L'imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte.**

La norma stabilisce che "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte .....secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 346 nel testo vigente al 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo"

## Chi è obbligato al pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari.

Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati.

La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a €. 20.658,28, secondo le disposizioni degli artt. 2 e 3 della legge 19 gennaio 1942, numero 23.

## Su che base imponibile si paga l'imposta

L'imposta di successione, con le aliquote indicate nella tabella che precede va applicata sul valore globale di tutti i beni caduti in successione. E' utile precisare che se erede è un soggetto portatore di handicap (ricorrendo in capo a tale soggetto tutti i requisiti di cui alla legge 5.2.1992 n. 104) l'imposta di successione si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera la franchigia riconosciuta di €. 1.500.000,00.

---

Il cosiddetto valore globale netto dell'asse ereditario è il risultato della differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività ereditarie deducibili e degli oneri

**L'attivo ereditario** è determinato dalla somma dei valori di tutti i beni e i diritti trasferiti a causa di morte.

**Concorrono** alla formazione dell'attivo ereditario:

- il denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
- i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo che gli stessi siano stati alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per detti beni e titoli, depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.
- le partecipazioni in società di ogni tipo

**Non concorrono** alla formazione del detto attivo ereditario

- alcuni particolari tipi di trasferimento come quelli di beni esistenti all'estero appartenenti a soggetto che al momento dell'apertura della successione era residente all'estero, i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. c) i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni, i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.
- i trasferimenti di **aziende familiari** (**COMPRESSE QUINDI QUELLE AGRICOLE**) a favore dei discendenti aventi per oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni. In caso di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359 C.C..

**Il beneficio si applica a condizione:**

- che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'apertura della successione
- che gli aventi causa, in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative, di società di mutua assicurazione, detengano il controllo (nella definizione

dell'articolo 2359 C.C.) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'apertura della successione.

Coloro che intendono invocare tale beneficio devono sottoscrivere una apposita dichiarazione in tal senso da allegare alla dichiarazione di successione. Inoltre qualora il beneficiario non rispetti le superiori condizioni decadrà dal beneficio e dovrà corrispondere alla competente Agenzia delle Entrate il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata

### **E' interessante sottolineare che**

- qualora nel compendio dell'azienda individuale oggetto del trasferimento mortis causa siano ricompresi beni immobili (es. fondi rustici e/o fabbricati al servizio del fondo rustico) non è dovuta l'imposta ipotecaria e catastale.
- qualora nel compendio dell'azienda individuale oggetto del trasferimento mortis causa siano ricompresi crediti derivanti dalla erogazione di contributi dovuti in applicazione al **REGIME DI PAGAMENTO UNICO** questi non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario.

### **Le passività** deducibili dall'attivo ereditario sono

- i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
- le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi.
- dalle spese funerarie non superiore a €. 1.032,91
- gli addebitamenti dipendenti da assegni presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

## **Come si calcola il valore degli immobili costituenti l'attivo ereditario**

Per gli immobili il valore degli stessi si determina assumendone il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

Il valore dei beni immobili dichiarato dal contribuente può essere soggetto a rettifica da parte dell'ufficio ma non può essere sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore al valore catastale.

Fa eccezione alla precedente disposizione il caso in cui cadano in successione terreni suscettibili di edificabilità (con ciò intendendo tutti i terreni per i quali sia stata solo adottata una variante urbanistica in tale senso) per i quali il potere di rettifica del valore spetta all'ufficio sempre e comunque.

A tale proposito si ricorda che i coefficienti **moltiplicatori** da applicare alle rendite catastali sono:

|  |   |
|--|---|
| Categoria A-B-C (esclusi quelli sotto):        | <b>115,5</b> (per la prima casa e sua pertinenza) |
|  | <b>126</b>  |
| Categoria. A/10 (uffici). D (capannoni e vari) | <b>63;</b>  |

Categoria C/1 (depositi)  
Terreni agricoli

42,84;  
112,5

## Agevolazioni per l'agricoltura

Restano in vigore le agevolazioni a favore dei Giovani Agricoltori previste dalla legge 441/1998 prevede.

La norma in questione prevede l'esenzione dall'imposta di successione, dall'imposta di bollo, dall'imposta catastale e l'applicazione dell'imposta di trascrizione in misura fissa qualora

- il de cuius sia un parente in linea retta fino al terzo grado
  
- l'erede sia un giovane agricoltore di età non superiore a 40 anni che sia già coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alle relativa gestione previdenziale o che vi si iscriva entro tre anni o comunque acquisisca la qualifica entro due anni iscrivendosi alla relativa gestione previdenziale entro ulteriori due anni
  
- a condizione che il beneficiario si impegni a coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni